



COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Codice Ente 11244

COPIA]

n° **06** del registro deliberazioni

Oggetto: determinazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Conferma aliquote anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Risultano	Presenti	Assenti
Franzo Paola	SI	
Guiglia Giancarlo	SI	
Fasano Roberto	SI	
Bariona Giovanni	SI	
Fornasini Andrea	SI	
Zanforlin Daniel	SI	
Guiglia Franca	SI	
Saviolo Giuseppe	SI	
Folegatti Fiorella	SI	
Iato Felice Piermaria	SI	
Grossi Maria Grazia		SI

Assiste il Segretario Comunale Avv. Mariano Cingolani.

L'Arch. Franzo Paola, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/04/2014 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Il comma 669 è sostituito dal seguente: “il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta comunale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO che è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

VISTO che è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

Considerato che, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà come per gli anni precedenti ai fabbricati strumentali dell'attività agricola;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sosposta l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

RITENUTO di confermare per il 2019 le aliquote ai fini del pagamento della TASI approvate per il 2018;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 27 febbraio 2019 relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale, solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, compresi A1, A8, A9	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D, con esclusione dei fabbricati strumentali all'attività agricola D10 (esenti)	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

Ritento necessario, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, e che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 80.000,00
Cura del verde pubblico	€. 21.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 14.000,00
Sgombero neve	€. 5.000,00
Servizi di polizia locale	€. 23.900,00
Servizio di protezione civile	€. 4.300,00
Videosorveglianza	€. 8.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€. -----
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 5.000,00
Anagrafe	€. 500,00

VISTI:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO inoltre il decreto del 7 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f)

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa nelle forme di rito:

Presenti n. 10 - Assenti n. 1 (Grossi) - Voti favorevoli n. 10 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0

DELIBERA

1. CHE LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote per l'annualità 2016 come da prospetto:

Abitazione principale (escluse A1, A8, A9) e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	ESCLUSI DALLA TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, comprese abitazioni principali cat. A1, A8, A9, e relative pertinenze	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D, con esclusione dei fabbricati strumentali all'attività agricola D10 (esenti)	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

3. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1 comma 681 l. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. DI DARE ATTO CHE per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. DI STABILIRE CHE la riscossione dell'imposta unica comunale relativamente alla TASI e alla TASI occupante dovrà essere effettuata in n. 2 rate scadenti rispettivamente entro il 16 giugno 2019 per l'acconto ed entro il 16 dicembre 2019 per il saldo;
6. DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019 esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
8. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet Comunale di Palestro.

Successivamente, con la seguente votazione espressa nelle forme di rito: Presenti n. 10 - Assenti n. 1 (Grossi) - Voti favorevoli n. 10 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0 - stante l'urgenza, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
- sulla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano Cincolani

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
- sulla regolarità contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to C. Scaramella